

# POLIZZE PLURIENNALI: LA MODIFICA ALL'ART. 1899 C.C. QUALE REGIME NORMATIVO APPLICARE?

Segnaliamo che è in data 9 luglio 2009 è stato approvato il testo definitivo del Disegno di Legge 1195 dedicato allo sviluppo, all'internazionalizzazione delle imprese e all'energia.

***Il nuovo testo di legge ha modificato l'art. 1899 C.C., che disciplina la durata dei contratti di assicurazione e la facoltà per l'assicurato di esercitare il diritto di recesso nelle polizze (R.E.) con durata pluriennale.***

A seguito della recente modifica, vigono nel nostro ordinamento tre regimi normativi, relativamente alla disdettabilità delle polizze pluriannuali.

La pluralità dei regimi deriva dal fatto che il provvedimento, approvato il 9 luglio 2009, è andato a modificare quanto introdotto dal Decreto Bersani Bis (Legge di Conversione n. 40 del 2 aprile 2007), in tema di poliannualità.

Occorre, quindi, prestare particolare attenzione circa la corretta individuazione del regime da applicare alla singola fattispecie.

Prima di affrontare nello specifico la problematica in oggetto, si riporta per maggiore chiarezza il testo dell'art. 1899 C.C., modificato dal Decreto Bersani Bis (Legge di conversione n. 4 del 2 aprile 2007) e dal DDL 1195 approvato in data 9 luglio 2009.

Art. 1899 c.c.

**TESTO VIGENTE CON IL DECRETO BERSANI BIS**  
**Legge di Conversione n. 40 del 2 aprile 2007**  
**Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007**

*«L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della **durata** stabilita nel contratto stesso. **In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni** \*.*

*Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.*

*Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita»*

*(\* La modifica è entrata in vigore per i contratti stipulati successivamente al 3 aprile 2007, data di entrata in vigore della Legge di Conversione n. 40/2007. Per i contratti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della Legge di Conversione n. 40/2007, la facoltà di recesso può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni).*

Art. 1899 c.c.

**TESTO MODIFICATO DAL D.D.L. 1195**  
**Approvato in data 9 luglio 2009**

*«L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. **L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata** \*.*

*Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore*

*Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita»*

*(\* La modifica si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge)*

*A questo punto indichiamo le possibili situazioni che si possono verificare, circa la disdettabilità delle polizze poliannuali*

**A) CONTRATTI STIPULATI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DEL 3 APRILE 2007 (legge 40/2007)**

*Possono essere disdettati solo se decorsi almeno tre anni dalla loro stipula.*

**B) CONTRATTI STIPULATI SUCCESSIVAMENTE AL 3 APRILE 2007 (legge 40/2007)**

*Possono essere sempre disdettati, qualunque essa sia la durata contrattuale della polizza.*

**C) CONTRATTI STIPULATI SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEL DDL 1195 APPROVATO IL 2 LUGLIO 2009.**

*I contratti pluriannuali con **durata inferiore ai cinque anni non possono** essere disdettati, ma occorre attendere la loro naturale scadenza.*

*I contratti con durata pluriennale con **durata superiore ai cinque anni possono essere** disdettati **ma solo** se trascorso il quinquennio.*